

Risultati dei dibattiti della PF "Agricoltura di montagna" sul complesso tematico commercializzazione/qualità/etichettatura

Contesto

Ai sensi dell'articolo 11 Protocollo Agricoltura di montagna (in vigore dal 18 dicembre 2002):

"(1) Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.

(2) La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori."

In virtù della Dichiarazione "Agricoltura di montagna" (adottata dal Comitato permanente in occasione della 47a seduta tenutasi l'11 ottobre 2011 a Lucerna e trasmessa ai competenti organi dell'UE il 18 ottobre 2011 in vista del futuro orientamento della Politica agricola comune dopo il 2013):

"... si impegnano ... a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli che si distinguono per i metodi di produzione tipici della regione, originali e rispettosi dell'ambiente; si impegnano a creare condizioni favorevoli di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna, a promuovere la realizzazione di nuovi e innovativi prodotti e sostengono l'opportunità di introdurre a livello di UE un marchio di protezione per i prodotti dell'agricoltura di montagna, evidenziando il diritto dell'uomo d'impostare i propri sistemi agricoli e alimentari; ..."

Gli Stati regolamentano, in parte a livello nazionale, l'utilizzo della denominazione "montagna". Queste norme valgono tuttavia solo per i prodotti realizzati nel rispettivo paese, laddove in questo ambito non esista alcuna norma riconosciuta a livello internazionale o un accordo tra gli Stati. Per aumentare il grado di tutela dei prodotti

dell'agricoltura di montagna, un'ulteriore regolamentazione per mezzo della Convenzione delle Alpi, è di fondamentale importanza, coordinandola con le attività a livello europeo.

Introduzione

I prodotti della regione di montagna rispecchiano le specifiche condizioni di produzione e le caratteristiche paesaggistiche conseguenti all'antropizzazione della regione di montagna e racchiudono un elevato potenziale d'identificazione.

Al fine della delimitazione, si è stabilito di prendere in considerazione l'esistente contesto regionale, in linea con le attività attualmente in corso a livello europeo.

Prodotti dell'agricoltura di montagna

Il termine "montagna" e le denominazioni che lo contemplano, comprese le rispettive traduzioni, possono essere utilizzati per designare prodotti dell'agricoltura di montagna, nei documenti aziendali e a fini pubblicitari soltanto se

- i prodotti sono stati ottenuti nella regione di montagna,
- la lavorazione avviene nella regione di montagna¹ o nelle immediate vicinanze²
- le materie prime impiegate, che determinano il prodotto, provengono dalla regione di montagna,
- le materie prime utilizzate, che non determinano il prodotto, laddove disponibili, provengono dalla regione di montagna,
- i ruminanti vengono foraggiati prevalentemente con foraggio grezzo che, se disponibile, proviene dalla regione di montagna,
- i prodotti sono ottenuti secondo procedure rispettose delle risorse, dell'ambiente e degli animali e gli animali da macello per la produzione di carne e

¹ La delimitazione del perimetro della Convenzione delle Alpi è basata su diverse unità amministrative e presenta quindi alcune imprecisioni.

² La definizione delle unità amministrative è di competenza delle Parti contraenti.

preparati a base di carne hanno trascorso almeno gli ultimi due terzi della loro esistenza nella regione di montagna.

Certificazione e Controllo

Il rispetto dei requisiti dovrà essere garantito a tutti i livelli della produzione, della lavorazione e della commercializzazione sulla base di strumenti esistenti a livello nazionale e secondo le leggi vigenti.

Clausola transitoria

Il termine "montagna" nonché le denominazioni che lo contemplano, comprese le rispettive traduzioni, finora utilizzati per i prodotti dell'agricoltura di montagna e alpestre possono essere impiegati per un ulteriore e adeguato periodo di tempo. Dopodiché devono adempiere le condizioni fissate per i prodotti dell'agricoltura di montagna.

Prospettive

Le presenti raccomandazioni della Piattaforma Agricoltura di montagna costituiscono la base per una tutela in tutto lo spazio alpino nonché una migliore commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna.

La tutela dei prodotti dell'agricoltura di montagna integra gli strumenti esistenti per i prodotti dell'agricoltura biologica nonché per i prodotti di denominazione d'origine protetta (DOP) e quelli di indicazione geografica protetta (IGP), che a loro volta sono di grande importanza per l'agricoltura di montagna.

Il passo successivo sarebbe la creazione di un marchio alpino di origine controllata e garantita, per differenziarsi in modo chiaro dai prodotti provenienti da altre aree. In questo caso bisognerebbe mettere in particolare risalto la qualità dei prodotti dell'agricoltura di montagna e prevedere una strategia di marketing mirata.

Vista la grande importanza della produzione biologica si dovrebbero intraprendere tutte le misure adeguate affinché la percentuale di coltivazione biologica nell'agricoltura di montagna aumenti ulteriormente.